



*elaw 5**
AI DOCUMENTI - SITO WEB
E.TAU

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI
DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E
TRENTO

OGGETTO: Anno scolastico 2016/17 - Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado
✓ **Documento del 15 maggio – Diffusione dei dati personali degli studenti**

Come già rappresentato dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione con nota del 28 marzo 2017 prot. n. 558, si richiama nuovamente l'attenzione sul rispetto delle indicazioni operative fornite dal Garante per la protezione dei dati personali in relazione alle modalità di redazione del Documento del 15 maggio di cui all'articolo 5, comma 2 del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, al fine di evitare indebite diffusioni dei dati personali degli studenti da parte delle istituzioni scolastiche a seguito della diffusione e pubblicazione, anche sul sito web istituzionale, di tale documento.

Come noto, il documento del 15 maggio indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano utile e significativo ai fini dello svolgimento degli esami, con specifico riferimento alla terza prova e al colloquio. Il documento tiene conto, inoltre, delle modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

Si sottolinea, perciò, l'importanza di operare nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali con una rigorosa applicazione dei principi di necessità e proporzionalità anche in relazione al contenuto del suddetto documento. Fondamentale è evitare di inserire nel suo testo atti e documenti che attengano a situazioni personali dei singoli alunni. Essi devono essere genericamente richiamati nel testo del documento, del quale costituiscono allegati riservati alla sola commissione. Tali allegati (come ad esempio, quelli previsti dall'art. 23, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale n. 257 del 9 maggio 2017) devono essere consegnati direttamente alla commissione in quanto fondamentali per lo svolgimento dei lavori.

Una particolare attenzione è richiesta, poi, nella fase di diffusione e pubblicazione di tale documento, sempre con riguardo a tutti gli aspetti collegati a dati personali degli alunni. In relazione a questa fase si provvederà a oscurare eventuali passi del documento la cui pubblicazione configurerebbe una violazione dei principi sopra indicati.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo



Firmato digitalmente da
PALUMBO CARMELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588